

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 12-3884

Decreto legge 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24.03.2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività'. Art. 24 "Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari": parere regionale sulle autorizzazioni alle modifiche di impianto di cui all'art.6 della legge 31.12.1962, n. 1860.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

All'articolo 24, comma 4 della legge è, tra l'altro, previsto che *"(...) l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione (degli impianti nucleari) rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.*

Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma (...)".

In relazione a quanto stabilito al sopra citato articolo 24, occorre ancora evidenziare che gli articoli 55 e 56 del d.lgs. 230/1995 prevedevano già che la regione fosse sentita nell'ambito del procedimento ministeriale per rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare.

A tal fine, all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti", la Regione Piemonte aveva disciplinato le modalità per l'espressione del parere regionale stabilendo che la Giunta regionale esprimesse il parere con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari che si avvalgono, a loro volta, dell'ARPA, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare.

L'articolo 24 del decreto legge 1/2012 ha però anche introdotto una nuova competenza in capo alla Regione, precedentemente non prevista, relativa al parere regionale sulle autorizzazioni alle modifiche di impianti nucleari ex articolo 6 della legge 1860/1962, che, si precisa, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Ispra, e riguardano progetti od attività funzionali alla messa in sicurezza ed alla disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare pregressi.

Poiché tali autorizzazioni riguardano singoli interventi di modifica di parti degli stessi impianti nucleari che sono in attesa di essere autorizzati alla disattivazione finale e hanno ad oggetto attività o progetti sostanzialmente analoghi, per finalità e complessità, a quelli previsti dagli articoli 55 e 56 del d.lgs. 203/1995, per i quali l'articolo 3 della legge regionale 5/2010 ha già fissato disciplina e

modalità per l'espressione del parere, si ritiene che nel caso in esame si debbano adottare le medesime modalità.

Alla luce dell'identità sopra evidenziata, anche in tale caso il parere regionale è dunque espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente, che si avvale a sua volta, dell'ARPA, delle ASL competenti per territorio e del tavolo tecnico nucleare.

Al proposito, con la Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 65 – 2064 “*Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Modalità di svolgimento delle attività e composizione del Tavolo tecnico nucleare*” è stato stabilito che le attività del tavolo tecnico nucleare si svolgono mediante incontri tecnici cui partecipano i soggetti interessati, individuati tra i componenti sulla base della specificità degli argomenti trattati.

Nel caso in esame, tenuto conto della natura dei progetti trattati, si ritiene che i componenti del tavolo tecnico che possono fornire supporto alla struttura regionale competente per lo svolgimento dell'istruttoria, oltre all'Arpa ed all'ASL competente per territorio, siano i tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e i tecnici della direzione regionale Sanità.

Considerato poi che le autorizzazioni in questione si riferiscono agli impianti del ciclo del nucleare pregressi, si individua quale “struttura regionale competente”, la Direzione regionale Ambiente, che già allo stato attuale esercita le competenze stabilite dalla l.r. 5/2010 per quanto attiene l'espressione del parere sulla disattivazione degli impianti nucleari ex articoli 55 e 56 del d.lgs. 230/1995.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

visto il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1680;

vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5;

vista la D.G.R. 65- 2064 del 17 maggio 2011;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

– di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che il parere regionale previsto dall'articolo 24 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sulle autorizzazioni alle modifiche di impianti nucleari di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, venga espresso, nel rispetto dei termini e delle modalità previste al citato articolo 24, comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente;

– di individuare, quale struttura regionale competente all'istruttoria, la Direzione regionale Ambiente, che si avvale del supporto dell'Arpa, dell' ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010,

dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)